

Convenzione intercantonale sulla vendita del sale in Svizzera

(del 22 novembre 1973)

Oggetto

Art. 1 La presente convenzione persegue lo scopo di istituire sul territorio svizzero un disciplinamento uniforme della vendita del sale, pur mantenendo le regalie cantonali del sale.

Regalie del sale

Art. 2 Il diritto, fondato sulle regalie cantonali, d'importare e vendere sale e miscele di sali contenenti il 30 per cento e più di cloruro di sodio e acqua salsa è esercitato, su incarico dei Cantoni firmatari della presente convenzione, dalla Società delle saline svizzere del Reno riunite, Società Anonima, Schweizerhalle, chiamata in seguito "Saline del Reno".

Tasse

Art. 3 Le Saline del Reno prelevano, per conto dei Cantoni firmatari, tasse di regalia uniformi, secondo i generi di sale.

Prezzo

Art. 4 ¹I prezzi di fornitura delle Saline del Reno per i diversi generi di sale devono essere determinati uniformemente.

²Le tasse di regalia sono incluse nel prezzo di fornitura.

Introiti

Art. 5 Le tasse di regalia sono versate regolarmente ai Cantoni dalle Saline del Reno in base ad una chiave di ripartizione.

Organi

Art. 6 Gli organi della convenzione sono:

- il Consiglio d'amministrazione,
- la Direzione,
- l'Ufficio di revisione delle Saline del Reno.

Consiglio d'amministrazione

Art. 7 ¹Ogni Cantone azionista ha diritto ad un rappresentante in seno al Consiglio d'amministrazione delle Saline del Reno.

²Nel quadro della presente convenzione, il Consiglio d'amministrazione ha, oltre ai compiti che gli incombono in virtù degli statuti, le seguenti attribuzioni:

- a) determinazione dell'importo delle tasse di regalia e della chiave di ripartizione;
- b) approvazione del resoconto delle tasse di regalia;
- c) remunerazione degli organi della presente convenzione e rimborso delle spese di vendita e d'amministrazione alle Saline del Reno;
- d) sorveglianza sull'osservanza delle disposizioni della presente convenzione.

³In merito agli oggetti menzionati nel capoverso 2 lettere a) e d) hanno diritto di voto soltanto i membri del Consiglio d'amministrazione che rappresentano i Cantoni firmatari.

Direzione

Art. 8 ¹La Direzione delle Saline del Reno assume tutti i compiti che non sono demandati a un altro organo.

²Si tratta segnatamente dei compiti seguenti:

- a) assicurazione e promovimento continui della vendita di tutti i generi di sale indigeni e di quelli importati;
- b) applicazione dei prezzi di fornitura stabiliti, comprendenti le tasse di regalia;
- c) versamento delle tasse di regalia ai Cantoni;
- d) mantenimento, all'occorrenza con il concorso dei Cantoni, delle riserve di sale prescritte per la difesa nazionale economica;
- e) collaborazione con le istanze cantonali e federali competenti;
- f) partecipazione alle sedute del Consiglio d'amministrazione con voto consultivo.

Ufficio di revisione

Art. 9 L'Ufficio di revisione delle Saline del Reno ha i compiti seguenti:

- a) esame dei rendiconti delle tasse di regalia allestiti dalla Direzione;
- b) redazione di un rapporto di revisione e comunicazione di tutte le informazioni chieste dal Consiglio d'amministrazione.

Protezione giuridica

Art. 10 ¹Circa le controversie fra terzi e la Direzione delle Saline del Reno, concernenti l'applicazione delle presente convenzione, segnatamente in materia d'importazione e di vendita, nonché di riscossione delle tasse di regalia, decide il Consiglio d'amministrazione, tenuto conto che al riguardo è applicabile l'articolo 7 capoverso 3.

²È riservata la via giudiziaria ordinaria.

³Le controversie fra i Cantoni firmatari, nonché fra essi e gli organi della presente convenzione sono decise dal Tribunale federale.

Entrata in vigore e adesione

Art. 11 ¹Il Consiglio d'amministrazione è autorizzato a mettere in vigore la presente convenzione se vi hanno aderito almeno 12 Cantoni o Semicantoni. Per tale decisione è applicabile per analogia l'articolo 7 capoverso 3.

²Le dichiarazioni di adesione sono comunicate al Consiglio d'amministrazione delle Saline del Reno. Quest'ultimo domanda, per la convenzione, l'approvazione del Consiglio federale.

Ritiro dell'adesione

Art. 12 ¹Il ritiro dell'adesione può essere dichiarato, in ogni momento, per la fine di un anno civile, con un preavviso di un anno.

²Così deciso dall'Assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società delle saline svizzere riunite del Reno, il 22 novembre 1973, in Zurigo.

Approvata dal Consiglio federale il 4 dicembre 1974.

Entrata in vigore il 1° ottobre 1975.

Pubblicata nel BU **1975**, 94. DL di approvazione del 24.2.1975 - BU **1975**, 94.